

**DELIBERA n. 25/2019**

**COMITATO AMMINISTRATORE DELLA GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI**

**Seduta del 16 ottobre 2019**

VISTO l' art. 11, comma 2, dello Statuto della Fondazione;

VISTA la delibera n.° 5 del 21 settembre 2016;

UDITO il Direttore Generale;

**DELIBERA**

in virtù della seguente votazione:

	Favorevole	Contrario	Astenuto
1) Dott. Giorgio Piazza - Presidente	X		
2) Vicepresidente	VACANTE		
3) Dott. Bruno Busacca	ASSENTE		
4) Per. Agr. Alberto Barbarini	X		
5) Per. Agr. Davide Castello	X		
6) Per. Agr. Dott. Massimo de Nitto	X		
7) Per. Agr. Dott. Bernardino Lattarulo	X		
8) Per. Agr. Dott. Celestino Nardone	X		
9) Per. Agr. Andrea Taddei	X		

- 1 che possono essere oggetto di domanda di rateizzazione tutti i debiti derivanti da :
  - a) contributi soggettivi, integrativi e di maternità scaduti;
  - b) sanzioni per qualsivoglia tipologia di inadempimento;
  - c) contributi dovuti per riscatti di laurea, praticantato o servizio civile/militare;
  - d) contributi dovuti per ricostruzione contributiva periodi antecedenti 1996.
- 2 che non saranno accolte richieste di rateizzazioni qualora risulti omessa anche una sola delle dichiarazioni reddituali obbligatorie previste dal Regolamento;
- 3 che tutti i debiti, anche quelli azionati purchè non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, insistenti alla data della richiesta dell'iscritto potranno essere rateizzati. Nel

- caso di debiti azionati previo pagamento delle spese legali sostenute dalla Fondazione-Gestione Separata;
- 4 che il tasso di rateizzazione è pari a 2% più il TUR vigente alla data della richiesta;
  - 5 che ogni singola rata non può essere inferiore ad € 200;
  - 6 che fermo restando le limitazioni di cui al precedente punto 4 la durata della rateizzazione scelta dal richiedente non possa superare 120 mesi nei casi appresso specificati:
    - a) per debiti compresi tra € 200 e € 3000 fino a mesi 24;
    - b) per debiti compresi tra € 3001 e € 5000 fino a mesi 36;
    - c) per debiti compresi tra € 5001 e € 10.000 fino a mesi 60;
    - d) per debiti compresi tra € 10.001 e € 40.000 fino a mesi 84;
    - e) per debiti superiori ad € 40.000 fino a mesi 120;
  - 7 viene fatta salva la facoltà del singolo iscritto di estinguere anticipatamente il piano di rateazione, parzialmente o totalmente, in unica o più soluzioni;
  - 8 che i versamenti devono essere effettuati con cadenza trimestrale per importi dovuti con riferimento al punto 1 lettera a e b, semestrali per gli importi di cui alle lettere c, d;
  - 9 che per debito compreso tra € 5000 e € 40.000, si possa estinguerlo anche secondo la seguente modalità:
    - a) acconto pari ad almeno il 10% del dovuto;
    - b) rateizzare almeno il 65% del debito in un arco temporale massimo di anni 7 con rate trimestrali;
    - c) rata finale con il pagamento del saldo maggiorato del costo di dilazione settennale;
  - 10 che per debito superiore ad € 40.000 possa essere rateizzato solo in presenza di polizza assicurativa o bancaria di primario istituto assicurativo o bancario ad escussione diretta del numero di rate non pagate previste per la decadenza dal piano di rateazione come disciplinato dal successivo comma;
  - 11 che per le rateizzazioni di debiti inferiori ad € 40.000 nel caso di omesso versamento di tre rate, anche non consecutive, o del mancato pagamento dei contributi scaduti successivamente all'avvio del piano di rateazione, il richiedente decade dallo stesso piano di rateazione e la gestione procederà al recupero coatto dell'intero dovuto. Il richiedente può


richiedere per gravi e/o documentati motivi, una sola volta, la sospensione, per un anno, del piano di rateazione, con il conseguente ricalcolo dello stesso.

12 che la quota capitale viene imputata secondo la seguente priorità:

- a) contributo integrativo;
- b) contributo di maternità;
- c) contributo soggettivo e sanzioni;

13 la presente delibera annulla e sostituisce la delibera n° 5 del 21 settembre 2016;

14 di trasmettere la presente delibera ai Ministeri Vigilanti ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera b) del D. Lgs 509/94.

Il Presidente  
dott. Giorgio Piazza  


Il Segretario  
avv. Roberto De Flora  